

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del 14.03.2012 Oggetto:	Mantenimento Uffici del Giudice di Pace di Siniscola. Legge 14 settembre 2011 n° 148 di conversione del D.L. n. 138 del 13.08.2011 recante misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Adempimenti .
--	---

L'anno **2012** addì **14** del mese di **Marzo** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

TOLA ROBERTO
RUIU SALVATORE
DELEDDA ENNIO

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella DELEDDA.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con la Legge. 14.09.2011 n. 148 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.08.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
- che, in particolare, tra i principi e i criteri direttivi richiamati nella citata fonte normativa vi sono i seguenti:
 - a) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
 - b) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali;
 - c) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccata di tribunale, anche mediante l'accorpamento ai tribunali limitrofi;
 - d) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale da operare tenendo in specifico conto l'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.

- Che, a norma dell’art. 1, comma 2 lett. O) della L. 148/2011, gli enti locali interessati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della Giustizia, degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare, anche consorziati tra loro, possono richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura ordinaria presso tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

VISTO

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 dicembre 2011, recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, in attuazione dell’art. 1 comma 1, della L. 14.09.2011 n. 148”;

DATO ATTO

- che l’art. 1 dello schema di decreto legislativo relativo alla revisione delle Circoscrizioni giudiziarie – Uffici del Giudice di Pace prevede la soppressione degli Uffici dei Giudici di Pace di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto;
- che nella Tabella “A” è ricompreso anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Siniscola destinato dunque alla soppressione, con conseguente trasferimento di competenze, contenzioso e personale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Nuoro;
- che lo stesso disegno governativo ha introdotto un sistema per garantire “su richiesta” la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace;
- che, infatti, detto schema legislativo prevede, all’art. 2, comma 1 lett. a) che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate;
- che, in particolare, a norma dell’art. 3 del citato schema di decreto gli enti locali, entro sessanta giorni dall’approvazione della tabella, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza nei rispettivi territori, facendosi completamente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il personale amministrativo necessario alla gestione dell’ufficio, che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;
- che, in tale ipotesi, rimarrebbe a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico di personale di magistratura ordinaria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo;

RILEVATO

- Che la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace è ubicata presso un edificio di proprietà del Comune di Siniscola, e a ciò destinato, con ingresso autonomo, ha una superficie di 317,77 mq. Ed è logisticamente adeguato in quanto ubicato in una via centrale, con ampia disponibilità di parcheggi, e vicino alla fermata dei mezzi di trasporto pubblici;
- Che, sebbene l’entità complessiva della popolazione dei comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Budoni, San Teodoro sui quali ricade la competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace, non giustificherebbe il mantenimento del presidio giudiziario *de quo*, alla luce dei criteri dettati dal

Consiglio dei Ministri, tuttavia il carico di lavoro medio sostenuto dalla sede del Giudice di Pace di Siniscola, motiva, con forza, l'assoluta necessità di non sopprimere la citata sede;

- Che la soppressione del Giudice di Pace di Siniscola, dettata unicamente da esigenze di risparmio delle risorse finanziarie, recherebbe un grave nocumento all'amministrazione della giustizia e creerebbe gravissimi disagi ai cittadini di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Budoni, San Teodoro che sarebbero, pertanto, costretti a recarsi presso il capoluogo del circondario del Tribunale di riferimento per esercitare la tutela dei propri diritti sia in sede penale che in quella civile, ivi comprese le frequenti opposizioni alle sanzioni amministrative;
- Che quanto innanzi impone conseguentemente ai Comuni interessati, sebbene fortemente penalizzati dalla grave crisi economica che sta attraversando il Paese, di assumere ogni utile iniziativa a garanzia del diritto alla giustizia del cittadino anch'esso già fortemente provato;
- Che i Sindaci dei comuni ricadenti all'interno della competenza territoriale del Giudice di Pace di Siniscola, nella riunione del 17 gennaio 2012, all'uopo convocata e alla quale ha partecipato anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Nuoro, si sono detti tutti determinati per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siniscola;
- Che anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, con delibera del 22 dicembre 2011, ha auspicato la sopravvivenza del Presidio Giudiziario;
- Che necessariamente per poter garantire un tale interesse pubblico prevalente, occorre impegnarsi, così come richiesto dal Consiglio dei Ministri con la citata disposizione legislativa, a partecipare, in forma associata, alle richieste spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella sede di Siniscola ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, anche avvalendosi della possibilità di richiedere alla Regione Sardegna forme di finanziamento per assicurare la permanenza dell'Ufficio giudiziario in questione;
- Che lo strumento giuridico della Convenzione, ex art. 30 Tuel 267/2000, e la delega delle funzioni amministrative al Comune di Siniscola, che opererà quale comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti, è lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico nella situazione data;
- Che con atti successivi i Consigli Comunali dei Comuni interessati provvederanno alla approvazione di apposito schema di Convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siniscola, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, e le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra gli stessi comuni interessati, anche in considerazione di eventuali finanziamenti regionali per l'annualità di riferimento;
- Che trattandosi di mero atto di indirizzo ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non occorre acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tanto premesso e considerato;

A voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono per riportati e trascritti, di:

1. Richiedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) della legge 148/2011 il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Siniscola, con competenza sui comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Budoni e San Teodoro;

2. Stabilire che, con successivi atti i Consigli Comunali di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Budoni e San Teodoro, provvederanno alla approvazione di apposito schema contenente le modalità per la gestione associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Siniscola, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, e le unità di personale da assegnare, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i Comuni interessati, tenuto conto dell'eventuale reperimento di finanziamenti regionali per l'annualità di riferimento;
3. Stabilire la già individuata forma di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace nello strumento giuridico della Convenzione, con l'indicazione del Comune di Siniscola quale comune capofila;
4. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione all'esito dei procedimenti di approvazione del relativo schema;
5. Di trasmettere il presente atto al Comune di Siniscola, quale comune capofila, per i provvedimenti di competenza;
6. Darsi atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. Di dichiarare con separata unanime votazione resa in modo palese, per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del TUEL 267/2000.

IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal **15.03.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella